

COMUNICAZIONI

**Missioni valesvoli nella seduta
del 13 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Paroli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 10 dicembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

DI TEODORO: « Disposizioni per la promozione e l'attivazione di politiche a favore dei giovani » (5481).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

DEGENNARO: « Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di funzioni dell'Autorità Garante dei contribuente » (5415) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

NIEDDU: « Disposizioni per la tutela dei consumatori nel settore edile » (5315) *Parere delle Commissioni I, II, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CALZOLAIO: « Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali (5425) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

GALEAZZI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di governo clinico delle aziende

sanitarie (5391) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 10 dicembre 2004, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 29 novembre 2004, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Maurizio Gasparri, nella qualità di ministro delle comunicazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 9 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 284).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 17 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea

GAMBINI n. 9/5072/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2004, BUR-TONE n. 9/5072/2 e MOLINARI ed altri n. 9/5072/3, accolti dal Governo nella medesima seduta, concernenti disposizioni per le grandi imprese in stato di insolvenza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettere del 19 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Guido Giuseppe ROSSI ed altri n. 9/2122-ter/6, modificato ed accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 luglio 2002, concernente le misure a sostegno del settore suinicolo e CIMA ed altri n. 9/5151/11, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2004, concernente la tutela del settore lattiero attraverso misure antifrode.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale per il referendum, in pari data, sulle richieste di referendum popolare

abrogativo della legge 19 febbraio 2004, n. 40, con la quale dichiara che tutte le richieste sono conformi alle disposizioni di legge e stabilisce le seguenti denominazioni dei *referendum*:

1) legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » — Abrogazione;

2) procreazione medicalmente assistita — limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni — Abrogazione parziale;

3) procreazione medicalmente assistita — norme sui limiti all'accesso — Abrogazione parziale;

4) procreazione medicalmente assistita — norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso — Abrogazione parziale;

5) procreazione medicalmente assistita — divieto di fecondazione eterologa — Abrogazione del divieto.

Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del mese di luglio 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 3 dicembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Luigi Bigliardo, Mario Pavone e Damiano Ciurli a componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (439).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 13 febbraio 2005.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Bruno Franchi, in qualità di presidente (124), e del generale S.A. Andrea Fornaciari.

siero (125), della professoressa avvocato Elda Turco Bulgherini (126), dell'ingegner Marcello Cherchi (127) e dell'ingegner Michele Gasparetto (128) a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3196 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266, RECANTE PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DISPOSIZIONI DI PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (5454)

(A.C. 5454 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di valorizzare e promuovere l'autonomia delle professioni sanitarie prevista dalla legge 10 agosto 2001, n. 42, e dalla legge 26 febbraio 1999, n. 251, nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto del personale della sanità, è regolamentata l'attività libero professionale così come da dichiarazione congiunta allegata al contratto stesso, finalizzata ad obiettivi di miglioramento della quantità e della qualità dei servizi prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione organizzativa aziendale.

1. 1. Battaglia, Giacco, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mosella, Luigi Pepe, Zannella, Maura Cossutta, Zaccaria.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007».

1. 10. Cordoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano agli avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.

- 6-bis. 010. Rosato, Fanfani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata dopo le ore 10:00 del mattino. È sempre vietata dove sono in corso manifestazioni agonistiche o allenamenti di sci e snowboard agonistico

e dove operano i mezzi meccanici. Essa è ammessa negli altri orari previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire tassativamente ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed ulteriori disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci.

7-bis. 10. Stucchi, Scherini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, all'annessa tabella di valutazione, il punto B.3), lettera h), è soppresso.

10. 10. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. — 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

16. 02. Bornacin.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1. — 1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario, che esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere ulteriormente confermato per altri due mandati dopo il termine dell'incarico.

18. 010. Marinello.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19.1. — 1. Con riferimento alla produzione e lavorazione del vetro artistico, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2005.

19. 010. Campa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Commissione istituita nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini dell'adozione di uno più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale è integrata da due componenti, indicati rispettivamente dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, per la verifica dell'impatto degli interventi legislativi di natura ambientale che riguardano i comuni di cui al presente articolo, nonché per la predisposizione di eventuali proposte di modifica.

19-bis. 11. Campa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle regioni ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate a seguito di stati di emergenza, pos-

sono essere prorogati con oneri a carico delle risorse regionali fino al termine dell'esecuzione delle opere previste nei rispettivi piani di messa in sicurezza del territorio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dei contratti di lavoro instaurati ai sensi delle ordinanze di protezione civile.

19-septies. 10. Rosato.

Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:

ART. 19-septies.1. (*Accordi di riallineamento*). — 1. L'ammissibilità della variazione dei programmi di riallineamento contributivo, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata al 31 dicembre 2006, anche attraverso variazioni ulteriori o riaperture dei programmi.

19-septies. 010. Santori.

Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:

ART. 19-septies.1. (*Proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali*). — 1. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e successive modificazioni, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:

« 4) anno 2005 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-bis) anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ».

19-septies. 011. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:

ART. 19-septies.1. — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, è prorogato al 31 dicembre 2005.

19-septies. 012. Vendola, Russo Spina, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:

ART. 19-decies. (*Scarichi esistenti*). — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono differiti al 31 dicembre 2005.

19-nonies. 010. Santori.

Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:

ART. 19-decies. (*Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali*). — 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, primo periodo, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

19-nonies. 012. Peretti.

Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:

ART. 19-decies. (*Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali*). — 1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: « e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore

del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

19-nonies. 013. Peretti.

Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:

ART. 19-*decies*. — 1. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3110 del 1° marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando risorse proprie, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

19-nonies. 014. Rosato.

Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:

ART. 19-*decies*. — 1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza, le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi ordinamenti.

19-nonies. 015. Rosato, Maran, Damiani.

Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:

ART. 19-*decies*. — 1. Alla definizione del contenzioso di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, si applica il procedimento di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. La presente normativa si applica a tutte le controversie derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ancorché le opere e gli alloggi siano stati già trasferiti agli enti destinatari ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ovvero ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

3. Il responsabile del procedimento, ai fini della applicazione della presente normativa, è il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, il quale, nei casi di cui al precedente comma 2, opera di concerto con l'ente destinatario.

4. Il procedimento di cui al comma 1 è promosso ad iniziativa del responsabile del procedimento ovvero ad istanza del concessionario da presentare nel termine di trenta giorni da parte del responsabile del procedimento.

5. La commissione, costituita nei modi e per le finalità di cui al comma 1, acquisite ove esistenti le relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla sua costituzione comunica alle parti una proposta motivata di accordo bonario che, nei casi di cui al comma 2, ripartisca anche gli eventuali oneri nei confronti del concessionario fra lo Stato e l'ente destinatario.

6. In merito alla proposta di cui al comma 5, le parti si pronunciano nei trenta giorni successivi, previa acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui al comma 4 dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144. La proposta della commissione accettata dalle parti ha natura

transattiva. È esclusa la facoltà per le parti di conferire alla commissione il potere di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

7. Pendenti i termini di cui ai commi 4, 5 e 6, il concessionario non può precedere ad azioni esecutive di lodi arbitrali o sentenze ottenute con riguardo alla controversia oggetto del procedimento e le azioni esecutive già intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati.

8. Qualora il procedimento di cui ai commi 1 e 2 riguardi controversie di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, decorsi i termini di cui al comma 7, senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il concessionario può avvalersi della clausola compromissoria contenuta nella convenzione ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. L'avvio della procedura di cui ai commi 1 e 2 è condizione di proponibilità dell'azione arbitrale.

9. I compensi da riconoscere ai componenti la commissione:

a) sono determinati applicando la tariffa degli onorari per gli avvocati, approvata con il decreto ministeriale n. 127 dell' 8 aprile 2004, tabella D, voce n. 9 nei valori minimi;

b) cedono in ogni caso a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.

10. Nel caso previsto dal comma 8, i compensi spettanti al collegio arbitrale non possono superare i valori medi di cui alla voce n. 9 della tabella D allegata alla tariffa degli onorari per gli avvocati approvata con il decreto ministeriale n. 127 dell'8 aprile 2004.

11. Il procedimento di cui alla presente normativa, ferma la competenza propria degli organi, anche consultivi, di ciascuna delle amministrazioni interessate, si applica anche a tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

12. I pagamenti dovuti dalle amministrazioni per effetto di lodi arbitrali pro-

nunciati per la risoluzione di controversie scaturite da contratti per l'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, possono essere differiti di ulteriori dodici mesi rispetto al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 267, produttivi di interessi al tasso legale in favore del creditore. Il ricorso alla predetta facoltà comporta di per sé rinuncia a proporre impugnazione nei confronti del lodo o a proseguire nel giudizio di impugnazione eventualmente intrapreso e produce gli effetti di cui al comma 7.

13. Il comma 2-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, è abrogato. Sono fatti salvi gli atti compiuti nell'ambito di procedimenti arbitrali nel periodo della sua vigenza.

14. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354, come già prorogati, sono ulteriormente protratti di dodici mesi decorrenti dalla loro precedente scadenza.

19-nonies. 016. Paroli, Zanetta.

(A.C. 5454 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'esercizio da parte del Ministero delle attività produttive delle funzioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alla proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile per gli anni 2005, 2006 e 2007, disposta dall'articolo 19-*septies*, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, le quali presentano ade-

guate disponibilità per far fronte anche alle esigenze connesse al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile;

è comunque opportuno riformulare le disposizioni di cui al medesimo articolo 19-septies, allo scopo di prevedere una esplicità clausola di copertura finanziaria dei relativi oneri;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1 dell'articolo 19-septies siano soppresse le parole da: « nei medesimi termini » sino a: « legge 7 febbraio 2004, n. 47 »; conseguentemente, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. »

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 4.2, 18.1, 18.10, 18.11, 18.12, 19-bis.3, 19-bis.11, 19-ter.2, 19-septies.10, nonché sugli articoli aggiuntivi 16.02, 18.010, 19-ter.01, 19-septies.07, 19-septies.010, 19-nonies.011, 19-nonies.014, 19-nonies.016, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5454 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica).

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ARTICOLO 2.

(Servizio civile).

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 3.

(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « entro il 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

ARTICOLO 4.

(Ente irriguo umbro-toscano).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: « è prorogato di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di quattro anni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 » sono

sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 » e le parole: « da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da emanarsi entro il 31 dicembre 2004 »;

b) al comma 5, dopo le parole: « dell'articolo 1, comma 2 », sono aggiunte le seguenti: « del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

ARTICOLO 6.

(Trattamento di dati personali).

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2005 ».

ARTICOLO 7.

(Codice della strada).

1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiaricolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a

pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005 »;

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 8.

(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 ».

ARTICOLO 9.

(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999,

n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

ARTICOLO 10.

(Personale docente e non docente universitario).

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 11.

(Programma Socrates).

1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

ARTICOLO 12.

(ConSORZI agrari).

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2005 ».

ARTICOLO 13.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e

successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

ARTICOLO 14.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 15.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 16.

(Canoni demaniali marittimi).

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

ARTICOLO 17.

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « per

il periodo 2000-2004 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo 2000-2006 ».

ARTICOLO 18.

(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 19.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

ARTICOLO 20.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5454 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 5, al comma 1, lettera a), le parole: « dal 2005 al 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2004 al 2009 ».

All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, le parole: « ECE/ONU n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « ONU/ECE 104 ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. – (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard) – 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005 ».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006 ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. – (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). – 1. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto capoverso, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”;

b) al settimo capoverso, le parole: “1° gennaio 2008” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2013” ».

All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data ».

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. – (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici). – 1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, e successive modificazioni, le parole: “30 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005” ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « , il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio alla data del 1° ottobre 2004 »;

al comma 2, le parole: « del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ».